

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2186

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

di concerto col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

e col Ministro delle attività produttive

(MARZANO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 2003

—————

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica bolivariana del Venezuela sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001

—————

INDICE

| | | |
|---|-------------|---|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Analisi tecnico-normativa | » | 5 |
| Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) | » | 6 |
| Disegno di legge | » | 8 |
| Testo dell'Accordo | » | 9 |

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti, tra la Repubblica italiana e la Repubblica boliviana del Venezuela, intende incoraggiare e conferire garanzie agli investitori dei due Paesi.

Tale tipo di Accordo, oltre ad essere raccomandato da organismi internazionali quali la Banca mondiale ed il Fondo monetario internazionale, si inquadra nell'ambito degli Accordi sull'argomento che l'Italia ed altri Paesi dell'Unione europea hanno, negli ultimi anni, firmato con vari Paesi latino-americani.

Analogamente a quanto previsto nei suddetti Accordi, il testo in questione recepisce una serie di norme finalizzate ad incoraggiare e proteggere gli investimenti di persone fisiche o giuridiche di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte.

Per investimento si deve intendere, tra l'altro, diritti di proprietà su beni mobili ed immobili, azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, crediti finanziari, diritti di proprietà intellettuale (diritti d'autore, marchi, eccetera), diritti attribuiti per legge, per contratto o in virtù di licenze e concessioni rilasciate in base alla legislazione per l'esercizio di attività economiche.

I principali articoli dell'Accordo prevedono:

a) regolamento per nazionalizzazione od esproprio (articolo V). Apposite clausole regolamentano gli investimenti sottoposti a nazionalizzazione o esproprio, misure che sono, peraltro, adottabili solo per motivi di pubblica utilità o di interesse nazionale;

b) trasferimento all'estero di capitali, utili e relativo regime (articolo VI). È previsto il libero trasferimento di capitali, redditi profitti e retribuzioni;

c) soluzione delle controversie. Essa viene regolamentata in due articoli (articolo VIII e IX). L'articolo VIII, relativo alle modalità di risoluzione delle controversie tra una Parte contraente ed un investitore dell'altra Parte contraente, prevede la possibilità di ricorrere a tribunali nazionali e al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (ICSID). Nel caso in cui non fossero disponibili né il ICSID, né i meccanismi aggiuntivi, l'investitore potrà sottoporre la controversia ad un tribunale arbitrale *ad hoc*, in conformità con il regolamento arbitrale dalla Commissione delle Nazioni unite, per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); l'articolo IX, riguarda le modalità di risoluzione delle controversie sull'interpretazione dell'Accordo tra le Parti contraenti che, ove non si risolvano preventivamente per via diplomatica, prevede la possibilità di costituire un tribunale arbitrale *ad hoc*.

La finalizzazione dell'Accordo riveste per i due Paesi un'importanza rilevante. Esso costituisce uno stimolo per nuovi investimenti in Venezuela, in grado di influire positivamente sulla evoluzione economica del Paese. Tale Accordo potrà così incentivare iniziative di collaborazione economica e vivacizzare il flusso di investimenti italiani in Venezuela. Oltre a contenere specifici strumenti di garanzia degli investimenti, il documento costituisce infatti la premessa per facilitazioni sul piano finanziario ed assicurativo. L'Accordo non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, né incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti; esso non richiede, oltre all'autorizzazione parlamentare alla ratifica e all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento all'ordinamento interno.

Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto nell'ordinamento locale, non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili; pertanto, per la copertura di tali danni, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.

D'altra parte, il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli VIII e IX) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali

canali diplomatici. Alle spese, del tutto eventuali che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale arbitrale, si provvede con gli ordinari stanziamenti previsti per le liti ed arbitrati nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Per tali considerazioni, dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende necessario perché l'Accordo in questione prevede, al fine della sua entrata in vigore, l'autorizzazione del Parlamento italiano alla ratifica da parte del Capo dello Stato.

L'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra l'Italia ed il Venezuela non sostituisce alcun Accordo vigente in materia, non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti in vigore e non comporta – oltre all'autorizzazione parlamentare alla ratifica ed all'ordine di esecuzione – norme di adeguamento al diritto interno.

Esso si colloca inoltre nel quadro degli Accordi sull'argomento che l'Italia ed altri Paesi dell'Unione europea hanno, negli ultimi anni, firmato con vari Paesi latino-americani.

L'Accordo, assicura ai nostri operatori un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei cittadini venezuelani o degli investitori di Stati terzi.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

1. Destinatari diretti ed indiretti

Sono coinvolti sotto il profilo economico dall'introduzione della regolamentazione:

- i soggetti italiani che hanno effettuato o effettueranno investimenti in Venezuela;
- i soggetti venezuelani che hanno effettuato ed effettueranno investimenti in Italia.

L'Accordo è destinato ad avere un effetto immediato sulle società italiane presenti in Venezuela.

L'Accordo potrebbe agevolare iniziative imprenditoriali italiane in Venezuela in quei settori dell'economia che hanno registrato una crescita, anche in quest'ultimo periodo in cui l'economia del Paese ha fatto registrare, complessivamente, una decelerazione. Si pensi ad esempio al settore delle costruzioni, delle infrastrutture (in particolare quello ferroviario), e delle telecomunicazioni, oltre che al settore energetico.

2. Obiettivi e risultati attesi

L'Accordo, che assicura libertà nel trasferimento di capitali e prevede sistemi di risoluzione delle controversie e di risarcimenti per perdite dovute ad eventi eccezionali, è destinato ad avere un impatto positivo sugli investitori - persone fisiche o giuridiche (enti pubblici, imprese, aziende, associazioni, eccetera) - delle due Parti contraenti.

Primo obiettivo dell'Accordo è la creazione di un quadro di maggior certezza giuridica, in tutti i settori nei quali sono stati effettuati o siano ipotizzabili in futuro investimenti italiani in Venezuela e venezuelani in Italia.

Detto quadro di certezza di precise garanzie è prerequisite indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire investimenti nelle due Parti contraenti. Risultato atteso è pertanto un incremento del volume complessivo di tali investimenti.

L'Accordo è altresì destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambi i Paesi attraverso gli effetti che un maggior volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale. I principali risultati attesi, sia a livello micro che macroeconomico, sono costituiti rispettivamente dal trasferimento dall'Italia al Venezuela di *know-how* tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione. Per quanto riguarda l'Italia, l'Accordo, nel dare maggiore certezza ai nostri operatori, favorirà i nostri investi-

menti nel Paese latino-americano con ricadute positive anche di natura commerciale.

Il maggior dinamismo dell'economia, incentrata principalmente sugli introiti del settore petrolifero, ma anche sulle ultime decisioni prese per liberalizzare il cambio del *bolivar*, è atteso anche nell'*import-export* dei prodotti non petroliferi. L'Accordo in questione, agendo da moltiplicatore degli investimenti, contribuirà quindi ad un'accelerazione dello sviluppo economico e stimolerà una maggiore dinamica concorrenziale.

Va, inoltre, menzionato il processo di integrazione economica tra gli Stati dell'area con la conseguente possibilità per le imprese italiane di servire non solo il mercato venezuelano ma anche quello andino e caraibico.

3. Aspetti organizzativi ed oneri

L'Accordo non comporta oneri organizzativi, né finanziari, a carico della pubblica amministrazione o dei privati.

Opzioni alternative

L'Accordo si propone di colmare una lacuna esistente nello stato della regolamentazione dei rapporti bilaterali tra Italia e Venezuela.

Quanto alle clausole dell'Accordo, esse sono conformi ad una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale per questo tipo di Accordo, e non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la controparte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica bolivariana del Venezuela sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

A C C O R D O
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Bolivariana del Venezuela, qui di seguito denominanti Parti Contraenti;

desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi ed, in particolare, per la realizzazione di investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;

considerando che l'unico modo per stabilire e mantenere un adeguato flusso internazionale di capitali consiste nell'assicurare un clima propizio agli investimenti nel rispetto delle leggi del Paese ricevente;

riconoscendo che la conclusione di un Accordo per la Promozione e la reciproca Protezione degli Investimenti, contribuirà a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. per "investimento" si intende, conformemente all'ordinamento giuridico del Paese ricevente ed indipendentemente dalla forma giuridica prescelta o da qualsiasi altro ordinamento giuridico di riferimento, ogni conferimento o bene investiti o reinvestiti in una attività produttiva, da persone fisiche o giuridiche di una

Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformità alle leggi e regolamenti di quest'ultima.

In tale contesto di carattere generale, sono considerati specificatamente come investimenti, anche se non in forma esclusiva:

- a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto "in rem", compresi - per quanto impiegabili per investimento - i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;
- b) azioni, quote societarie, partecipazioni ed altri diritti simili - anche in caso di partecipazione minoritaria - nonché fondi al cui trasferimento all'estero l'investitore straniero sia legittimato, in società costituite nel territorio di una delle Parti Contraenti;
- c) obbligazioni, titoli pubblici o privati o qualsiasi altro diritto per prestazioni o servizi collegati ad investimenti e che abbiano un valore economico, come altresì redditi capitalizzati;
- d) crediti e prestiti direttamente collegati ad un investimento, effettuati tramite canali bancari, regolarmente assunti e documentati secondo le disposizioni vigenti nel Paese in cui tale investimento sia effettuato;
- e) diritti d'autore, di proprietà industriale od intellettuale - quali brevetti di invenzione, licenze, marchi registrati, segreti, modelli e designs industriali - nonché procedimenti tecnici, trasferimenti di conoscenze tecnologiche, denominazioni registrate e l'avviamento;

- f) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto nonché ogni licenza o concessione rilasciata in conformità a vigenti disposizioni per l'esercizio delle relative attività economiche, comprese la prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.
2. Per "investitore" si intende ogni persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, o effettui, investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente od abbia assunto, nei confronti di quest'ultima, obbligazione irrevocabile di effettuare investimenti nel suo territorio.
- i. Per "persona fisica" si intende, per ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di tale Parte, in conformità alle sue leggi;
- ii. per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità costituita conformemente alla normativa della Parte Contraente, con domicilio nel territorio di tale Parte, e da quest'ultima riconosciuta, come Enti pubblici che esercitino attività economiche, società di persone o di capitali, cooperative, fondazioni, associazioni e ciò indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno;
- iii. agli effetti del presente Accordo, gli atti giuridici e la capacità di ciascuna persona fisica o giuridica nel territorio della Parte Contraente destinataria di un investimento, saranno regolati dalla legislazione di quest'ultima.

3. Per "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento compatibilmente con la situazione economico-finanziaria di quest'ultimo, ivi compresi in particolare profitti o quote di profitti, interessi derivati da investimenti, redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici e spettanze diverse, compresi i redditi reinvestiti e gli incrementi di capitale.
4. Per "territorio" si intendono, in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri e marittimi, anche le zone marittime. Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine, sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranità, diritti sovrani ovvero esercitano giurisdizione, conformemente alle loro rispettive legislazioni ed al diritto internazionale.

ARTICOLO II Promozione e Protezione degli Investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e ne darà autorizzazione in conformità alla propria legislazione.
2. Ciascuna Parte Contraente assicurerà sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra in conformità alle norme ed ai principi del Diritto Internazionale. Ciascuna delle Parti Contraenti si asterrà dall'adottare provvedimenti arbitrari o discriminatori che ledano la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO III

Trattamento Nazionale e Clausola della Nazione più Favorita

1. Ciascuna Parte Contraente, nell'ambito del proprio territorio, accorderà agli investimenti realizzati da investitori dell'altra Parte Contraente, ai redditi ed alle attività connesse con gli investimenti stessi nonché a tutte le altre questioni regolate dal presente Accordo, un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri investitori o ad investitori di Paesi terzi.
2. Le disposizioni di cui al punto 1. del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce o riconoscerà a Paesi terzi per effetto di una sua partecipazione ad Unioni doganali od economiche, Associazioni di Mercato Comune, Zone di libero scambio ovvero per effetto di Accordi regionali o subregionali, Accordi economici multilaterali o per effetto di Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione, ovvero altri Accordi di natura fiscale o diretti a facilitare gli scambi frontaliere.

ARTICOLO IV

Risarcimento per Danni o Perdite

Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte, a causa di guerre o di altri conflitti armati, di stati di emergenza o di altri simili avvenimenti, la Parte Contraente nel territorio della quale è stato effettuato l'investimento offrirà, per quanto riguarda l'indennizzo, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai suoi propri cittadini, alle proprie persone giuridiche ovvero agli investitori di un Paese terzo.

ARTICOLO V
Nazionalizzazione ed Esproprio

1. a) Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno, nel territorio dell'altra, direttamente od indirettamente, a tempo determinato o indeterminato, nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a provvedimenti aventi analoghi effetti salvo che non ricorrano le seguenti condizioni:
 - i. che detti provvedimenti siano stati adottati per motivi di pubblica utilità, ovvero, in caso di nazionalizzazione, per fini di interesse nazionale;
 - ii. che essi siano stati adottati in conformità alle procedure di legge previste;
 - iii. che essi non siano discriminatori né contrari rispetto ad un diverso impegno assunto;
 - iv. che siano accompagnati da disposizioni che prevedano il pagamento di un risarcimento adeguato, effettivo ed immediato.

- b) Il giusto risarcimento sarà equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione od esproprio siano state annunciate o rese pubbliche e sarà determinato in base a parametri tecnici internazionalmente accettati. Qualora il valore di mercato non possa essere sollecitamente accertato, il risarcimento verrà determinato sulla base di una equa valutazione degli elementi costitutivi e distintivi di impresa nonché delle componenti e dei

risultati delle correlate attività imprenditoriali. Il risarcimento comprenderà gli interessi maturati alla data di pagamento, calcolati al tasso del LIBOR ed a partire dalla data di nazionalizzazione o di esproprio. Il risarcimento, una volta determinato, verrà prontamente pagato nella valuta nella quale l'investimento sia stato effettuato ovvero in valuta liberamente convertibile accettata dall'investitore e ne sarà autorizzato il rimpatrio.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1. del presente articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento nonché, in caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima.
3. Gli investitori di una Parte Contraente i cui investimenti nel territorio dell'altra siano stati colpiti dai provvedimenti di cui al presente articolo, avranno diritto ad un riesame di tali provvedimenti da parte delle competenti Autorità giudiziarie od amministrative della Parte Contraente che li avesse adottati e, questo, allo scopo di accertarne la validità nonché la corrispondenza con ogni relativa norma o procedura di legge.

ARTICOLO VI
Trasferimento e Rimpatrio di Capitali, Redditi,
Retribuzioni e Risarcimenti

1. Ognuna delle Parti Contraenti, nel contesto delle proprie leggi e regolamenti, garantirà agli investitori dell'altra, dopo l'assolvimento, da parte degli investitori stessi, di ogni obbligo fiscale, il libero trasferimento all'estero, nella valuta nella quale l'investimento sia stato realizzato od in altra valuta convertibile,

senza indebito ritardo e dal tasso di cambio applicabile alla data dei trasferimenti, di:

- a) capitali, quote aggiuntive di capitale ed incrementi di capitale utilizzati per il mantenimento e lo sviluppo di investimenti;
- b) redditi quali definiti al paragrafo 3. dell'articolo I del presente Accordo;
- c) somme derivanti dalla realizzazione di attività di bilancio ovvero dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento, inclusi eventuali plusvalenze ed incrementi del capitale iniziale investito;
- d) crediti e somme destinate al rimborso di prestiti regolarmente assunti, direttamente collegati con investimenti, e documentati secondo le disposizioni vigenti nel Paese ricevente nonché somme destinate al pagamento degli interessi relativi;
- e) compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente che siano al seguito dell'impresa, derivanti da lavoro subordinato o da servizi prestati nella realizzazione di investimenti effettuati nel proprio territorio secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti, come altresì compensi per assistenza e servizi tecnici;
- f) risarcimenti pagati in applicazione degli articoli IV e V del presente Accordo.

2. Il libero trasferimento avrà luogo in conformità alle correlative procedure stabilite da ciascuna Parte Contraente ed, in ogni caso, entro i sei mesi dalla richiesta.

ARTICOLO VII Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente - od una sua istituzione - abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, detta Parte Contraente - o la sua Istituzione - verrà riconosciuta surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato. Per i pagamenti e trasferimenti da effettuare a beneficio della Parte Contraente o della sua Istituzione in virtù di tale surroga, verranno rispettivamente applicati gli articoli IV, V e VI del presente Accordo.

ARTICOLO VIII Composizione delle Controversie tra Investitori e Parti Contraenti

1. Ogni eventuale controversia tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra riguardo l'adempimento delle disposizioni del presente Accordo, in relazione all'investimento della stessa nel territorio di quella, ivi comprese le eventuali dispute in merito all'ammontare del compenso in caso di nazionalizzazione, espropriazione, requisizione o misure aventi analogo effetto, sarà, per quanto possibile, risolta per mezzo di consultazioni amichevoli tra le Parti in controversia.

2. Se tali consultazioni non consentissero una soluzione entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, la controversia potrà essere sottoposta a scelta dell'investitore:
- a) alla magistratura ordinaria od amministrativa della Parte Contraente nel cui territorio si trovi l'investimento;
 - b) al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie relative ad Investimenti (I.C.S.I.D.), istituito dalla Convenzione sul "Regolamento delle Controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati", aperta alla firma in Washington il 18 marzo 1965, qualora le due Parti Contraenti vi abbiano aderito, o, se del caso, alla Regolamentazione sui "meccanismi" aggiuntivi per la conciliazione e l'arbitrato del predetto Centro Internazionale per il Regolamento delle Controversie relative ad Investimenti.
 - c) nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non fossero disponibili né I.C.S.I.D., né i Meccanismi Aggiuntivi, l'investitore potrà sottoporre la controversia ad un tribunale arbitrale "ad hoc", in conformità con il Regolamento d'Arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale e con le seguenti specifiche modalità:
Gli arbitri saranno in numero di tre e, se non cittadini delle Parti Contraenti, dovranno essere cittadini di Paesi che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti. In caso di ricorso alle regole U.N.C.I.T.R.A.L., il Presidente dell'Istituto di arbitrato della Camera di

Commercio di Stoccolma sarà incaricato, ove necessario, delle nomine degli arbitri. L'arbitrato si terrà in Stoccolma, salvo diverso accordo tra le Parti.

3. Nessuna delle Parti Contraenti, che sia parte in una controversia, potrà sollevare in una fase della procedura di arbitrato né in sede di esecuzione di una sentenza di arbitrato, eccezioni basate sul fatto che un investitore parte avversa abbia, per effetto di una polizza di assicurazione o della garanzia prevista all'articolo VII del presente Accordo, ricevuto un indennizzo destinato a coprire in tutto o in parte le perdite subite.
4. Il Tribunale Arbitrale stabilirà se la Parte Contraente di cui si tratta non abbia adempiuto al presente Accordo e, nel caso in cui si determini che ci sia stato inadempimento e che questo abbia causato danni agli investitori, fisserà l'ammontare dell'indennizzo da corrispondere.
5. Nel pronunciare la sua decisione il Tribunale Arbitrale applicherà, oltre alle disposizioni del presente Accordo ed alla legislazione del Paese in cui è stato effettuato l'investimento, anche i principi di diritto internazionale applicabili in materia.
6. La sentenza del Tribunale Arbitrale sarà definitiva e vincolante per le Parti in controversia. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad eseguirla in conformità alla propria legislazione nazionale ed alle Convenzioni Internazionali in materia vigenti per ambo le Parti Contraenti, a non modificare l'ammontare dell'indennizzo stabilito dal lodo arbitrale ed a corrispondere gli interessi, che saranno calcolati secondo le modalità previste nel

presente Accordo prendendo in considerazione anche il periodo intercorrente tra l'emissione del lodo e la data dell'effettivo pagamento.

7. Le Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica argomenti attinenti ad un arbitrato od un procedimento giudiziario già in corso, finché le procedure relative non siano state concluse e le parti nella controversia abbiano mancato di adempiere al lodo del tribunale arbitrale od alla sentenza del competente tribunale interno, secondo i termini di adempimento stabiliti nel lodo o nella sentenza medesimi.

ARTICOLO IX

Composizione di Controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovranno, per quanto possibile, essere risolte mediante consultazioni amichevoli per vie diplomatiche, compreso il ricorso a Commissioni bilaterali specifiche già istituite tra le Parti medesime.
2. Nel caso che tali controversie non possano essere composte entro sei mesi, a partire dalla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia effettuato richiesta scritta all'altra Parte, esse saranno sottoposte, su iniziativa di una delle due Parti, ad un Tribunale arbitrale "ad hoc", in conformità alle disposizioni del presente Articolo.

Il Tribunale arbitrale sarà costituito nel seguente modo: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di lodo arbitrale, ciascuna delle Parti nominerà un membro del Tribunale. Questi due membri dovranno successivamente scegliere un cittadino di

un Paese terzo che assumerà le funzioni di Presidente. Il Presidente dovrà essere nominato entro due mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.

4. Se i termini indicati al precedente punto 3 non fossero stati osservati, in mancanza di altro accordo, ciascuna Parte potrà invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a procedere alle nomine necessarie. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non fosse a lui possibile accettare l'incarico, ne verrà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Ove poi anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non fosse a lui pure possibile accettare, ne verrà invitato il membro della Corte Internazionale di Giustizia che lo segua immediatamente in ordine di precedenza e che non sia cittadino di una delle due Parti.
5. Il Tribunale arbitrale deciderà a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti, in misura uguale. Il Tribunale arbitrale stabilirà il proprio regolamento.

ARTICOLO X Applicazioni di Disposizioni Varie.

Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero sia diversamente regolata da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti

Contraenti stesse ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta più favorevoli al loro caso.

2. Qualora una Parte Contraente per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni o specifici contratti commerciali abbia adottato, per gli investitori dell'altra, una normativa più vantaggiosa di quella prevista dal presente Accordo, verrà agli stessi accordato il trattamento più favorevole.

ARTICOLO XI Investimenti effettuati prima dell'Entrata in Vigore del presente Accordo

Il presente Accordo si applicherà anche agli investimenti effettuati, prima della sua entrata in vigore, da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra e registrati da quest'ultima come investimento straniero in conformità alle proprie disposizioni di legge.

In ogni caso, esso non si applicherà alle controversie già iniziate o risolte prima della sua entrata in vigore né alle pretese pendenti od insorte prima di tale data. Inoltre, esso non si applicherà a fatti ugualmente accaduti prima dell'entrata in vigore ovvero nei casi di sussistenza, a tale data, di situazioni di fatto preesistenti.

ARTICOLO XII Entrata in Vigore


Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con la quale le Parti Contraenti si siano comunicate ~~avvenuto~~ espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

ARTICOLO XIII
Durata e Scadenza

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci anni e si prorogherà tacitamente per successivi periodi di cinque anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo abbia denunciato per iscritto. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data della sua notifica.
2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al presente Articolo, le disposizioni degli Articoli da I a XI rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date predette.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in *Caracas* il *14 febbraio 2001*, in due esemplari originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, ambedue **1 testi** facenti ugualmente fede.


**PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**


**PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL
VENEZUELA**

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO**ALL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

All'atto della firma dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Bolivariana del Venezuela sulla Promozione e la Protezione degli Investimenti, sono state altresì concordate le clausole seguenti, da considerarsi parte integrante dell'Accordo medesimo:

1. Con riferimento all'Articolo III:

- a) Ciascuna Parte Contraente regolerà, secondo le sue leggi ed i suoi regolamenti e quanto più favorevolmente possibile, i problemi relativi all'ingresso, soggiorno, lavoro ed agli spostamenti nel suo territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente, e dei loro familiari, che siano al seguito dell'impresa e svolgano attività connesse agli investimenti in virtù del presente Accordo.
- b) L'Articolo III nonché il punto 2. dell'Articolo X del presente Accordo debbono essere interpretati nel senso che i principi del trattamento della nazione più favorita e dell'applicazione della normativa più favorevole, non si estendano ai privilegi particolari che le Parti Contraenti potrebbero reciprocamente riservare agli investitori dell'altra per investimenti effettuati nel quadro di un credito agevolato, qualora tra di esse venisse concluso un accordo analogo al Trattato firmato in Roma il 10 dicembre 1987 ed istitutivo di una Relazione Associativa Particolare tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina.

2. Con riferimento all'Articolo X:


Allo scopo di favorire i reciproci investimenti, le Parti Contraenti si ripromettono di concordare miglioramenti utili e opportuni ai contenuti di singole disposizioni del presente Accordo.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in *Corcos* il *14 febbraio 2001*, in due esemplari originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede.



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL
VENEZUELA

